



CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

ORDINANZA N. 182 del 30/05/2024

Oggetto: interdizione accesso ai cani e divieto di esercitare attività che possano arrecare disturbo e/o creare situazioni di pericolo entro 30 metri di distanza dal nido di Fratino, sito in località Gabella (coor. 39°.1158 N 017°.1085 E), per un periodo di 30 giorni a partire dalla data di notifica;

Premesso che:

- il Fratino, piccolo uccello trampoliere appartenente alla specie "Charadrius alexandrinus", è inserito dalla Comunità Europea nell'Allegato 1 della Direttiva degli Uccelli 147/2009/CE quale specie di interesse comunitario ed è soggetto a tutela ai sensi dell'art. 2 della L. 157/92.,
- nel corso degli anni sulle spiagge del litorale crotonese sono stati individuati nidificazioni di Fratino, che a partire dalla prima metà del mese di marzo depositano le loro uova;

Vista:

- la nota del Circolo Ibis per l'Ambiente OdV del 27.5.2024, prot. 50107, con la quale è stata segnalata un'area di nidificazione di Fratino "Charadrius alexandrinus" nel tratto di spiaggia sita in località Gabella grande (coor. 39°.1158 N 017°.1085 E), contenente un nido appartenente alla specie;

Tenuto conto:

che uno dei maggiori rischi per la nidificazione di specie quale il Fratino è rappresentato dalla presenza in spiaggia di mezzi motorizzati, quali fuoristrada e quad, compreso quelli per la pulizia meccanica degli arenili, di bagnanti e cani che posso rompere o cibarsi delle uova;

Preso atto:

che tale area è stata delimitata dai volontari del Circolo con una gabietta antipredatore al fine di proteggere e tutelare le uova da eventuali pericoli che possano compromettere la nascita dei pulcini;

Preso atto che :

- la Direttiva 147/2009/CE, all'art.5, prevede il divieto per le specie elencate nell'Allegato I "*...di ucciderli deliberatamente con qualsiasi metodo; di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote; di disturbarli deliberatamente, in particolare durante il periodo di riproduzione; di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura*"

Vista:

- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", che stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.

Ritenuto:

necessario contribuire alla salvaguardia della specie *Charadrius alexandrinus*, comunemente denominata Fratino, disponendo l'interdizione dei cani ed il divieto di esercitare attività che possano arrecare disturbo e/o creare situazioni di pericolo entro 30 metri di distanza dal nido, rinvenuto in località Gabella (coor. 39°.1158 N 017°.1085 E), per un periodo di 30 giorni;

Visti i riferimenti normativi:

il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali e ss.ii.mm;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- Al fine di contribuire alla salvaguardia della specie "*Charadrius alexandrinus*", comunemente denominata Fratino, il divieto di accesso ai cani ed il divieto di esercitare attività che possano arrecare disturbo e/o creare situazioni di pericolo entro 30 metri di distanza dal nido di Fratino, rinvenuto in località Gabella grande (coor. 39°.1158 N 017°.1085 E), per un periodo di 30 giorni a partire dalla data di notifica;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- Di incaricare l'Ufficio Stampa del Comune di dare al presente provvedimento la più ampia pubblicazione tramite i propri canali di informazione, in modo che chiunque abbia interesse possa prenderne visione;
- Di incaricare gli organi di Polizia alla sorveglianza e all'applicazione del presente provvedimento;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmesso al presidente del Circolo Ibis per l'Ambiente OdV

Così come previsto dalla legge 241/90, si comunica quanto segue:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale alle seguenti Autorità:

TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica

Oggetto dell'ordinanza: interdizione accesso ai cani e divieto di esercitare attività che possano arrecare disturbo e/o creare situazioni di pericolo entro 30 metri di distanza dal nido di Fratino, sito in località Gabella (coor. 39°.1158 N 017°.1085 E), per un periodo di 30 giorni a partire dalla data di notifica;

Ufficio cui è possibile prendere visione degli atti: Settore 6- Tutela dell'Ambiente

Responsabile del procedimento

f.to Arch. Dominianni Elisabetta Antonia

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

